

## Giurisprudenza

# La dichiarazione di atto notorio non può far accogliere un ricorso

14 Gennaio 2011

In caso contrario si violerebbe il divieto di giuramento e prova testimoniale, sancito nelle liti tributarie



La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale, trova nel contenzioso tributario un ostacolo invalicabile nella previsione dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, perché altrimenti si finirebbe per introdurre - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo

Così, ribadendo un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha concluso la Corte di cassazione con la sentenza n. 24958 del 10 dicembre.

## La vicenda di merito ed il giudizio in Cassazione

Un contribuente impugnava il rigetto della richiesta di esenzione decennale dall'Illor in relazione a un fabbricato di sua proprietà.

L'ufficio finanziario aveva infatti ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'esenzione prevista per le opere iniziate prima dell'1 settembre 1967.

Nel secondo grado di merito, la Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n. 68/2004, accoglieva le doglianze della parte privata sulla base - così si legge nella sentenza della Cassazione in commento - "*di un 'verbale di ricevimento di dichiarazione resa in data 7.4.1992 dal quale risulta che il fabbricato ... è stato edificato antecedentemente al 1.9.1967*".

A questo punto, l'Amministrazione finanziaria impugnava in sede di legittimità la pronuncia di secondo grado, sulla base di un unico motivo di ricorso, lamentando l'erroneità della decisione nella misura in cui aveva dato ingresso probatorio nel contenzioso tributario ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà.

I giudizi di piazza Cavour hanno accolto il ricorso della parte pubblica, cassando la sentenza impugnata *"basata sulla acritica fiducia attribuita al contenuto di una dichiarazione di parte"* e disponendo il rinvio della causa, per una nuova valutazione del merito, ad altra sezione della Ctr del Lazio.

In particolare, la Suprema corte ha rilevato che il giudice tributario regionale aveva accolto il ricorso *"sulla base di una non meglio specificata dichiarazione che non può avere alcun valore probatorio"*.

La sentenza n. 24958/2010 ricorda - ribadendo un principio consolidato presso il Collegio di legittimità - che le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà *"non hanno valore di prova nel sistema dell'accertamento giudiziario delle vicende fiscali"*.

Più precisamente, spiega la pronuncia in commento, l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale trova, rispetto al contenzioso tributario, un ostacolo invalicabile nella previsione dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, perché altrimenti si finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.

## **Considerazioni**

La sentenza in esame, come anticipato, conferma una regola iuris già in passato espressa dalla Suprema corte (vedi Cassazione 703/2007 e 16348/2008) secondo cui le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - per la cui definizione si rinvia, in particolare, all'articolo 47 del Dpr 445/2000 che, al comma 1, stabilisce che *"L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38"* - non hanno efficacia probatoria in ambito processuale.

Più precisamente, per il contenzioso tributario occorre tener conto della disposizione (articolo 7, comma 4 Dlgs 546/1992) che, in merito al regime probatorio dei giudizi dinanzi alle Commissioni

tributarie, testualmente prevede che *"Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale"*.

Date queste premesse, secondo la Cassazione non può attribuirsi valenza probatoria alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, perché altrimenti si otterrebbe una sostanziale elusione del divieto della prova testimoniale che in ambito tributario è puntualmente sancito dal legislatore.

La sentenza 24598/2010, in chiusura, richiama infine l'insegnamento di una giurisprudenza, peraltro minoritaria, che ritiene ammissibile la produzione di atti notori nel processo ma secondo la quale, comunque, questi "atti" hanno *"un mero valore indiziario, quali documenti facenti fede solo riguardo alla data, all'esistenza ed alla provenienza delle dichiarazioni in essi scritte, ma non quanto all'attendibilità delle dichiarazioni medesime, da ritenersi soggette, allo stesso modo di qualsiasi altra scrittura privata, al vaglio del giudicante che deve tener conto di ogni elemento da cui possa desumersi la maggiore o minore veridicità delle stesse"*.

di

**Massimo Cancedda**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/dichiarazione-atto-notorio-non-puo-far-accogliere-ricorso>